

**Comune di Chioggia  
Settore Servizi Sociali**

**CRITERI PER L'EROGAZIONE DEI  
SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE**

allegato C alla deliberazione G.M. n. 163 del 13.04.2001  
modificato con D.G. 141 del 28-03-2003 (sostituiti artt. 9 e 10)

**Indice**

- Art. 1** Finalità ed articolazione dei Servizi
- Art. 2** Destinatari degli Interventi
- Art. 3** Gestione del servizio
- Art. 4** Durata delle prestazioni
- Art. 5** Integrazione dei Servizi di Assistenza Domiciliare con i Servizi Sanitari dell'ULSS.
- Art. 6** Modalità di accesso alle prestazioni
- Art. 7** Istruttoria
- Art. 8** Graduatoria e priorità
- Art. 9** Partecipazione alla spesa
- Art. 10** Erogazione pasti a domicilio
- Art. 11** Telesoccorso - telecontrollo
- Art. 12** Motivi di esclusione, riduzione o cessazione del servizio
- Art. 13** Accertamenti e verifiche
- Art. 14** Disposizioni revocate

### **Art. 1 - Finalità ed articolazione dei Servizi**

Il Comune di Chioggia in conformità agli indirizzi di politica sociale nazionale e regionale assicura interventi domiciliari finalizzati a mantenere la persona parzialmente autosufficiente e non-autosufficiente nel proprio ambiente di vita.

Il servizio può essere integrato con prestazioni di tipo educativo, in particolare a favore di minori, su predisposizione di progetti specifici.

I servizi di assistenza domiciliare si articolano in:

- A. Aiuto a domicilio*
- B. Erogazione di pasti a domicilio*
- C. Educativo minori*
- D. Telesoccorso-telecontrollo*

### **Art. 2 - Destinatari degli Interventi**

Sono destinatari dei servizi di Assistenza Domiciliare di cui al precedente art. 1 i cittadini italiani e stranieri, purchè in possesso del permesso di soggiorno, residenti nel territorio comunale e che si trovino nelle seguenti situazioni:

- ⇒ nuclei familiari in cui sono presenti persone con ridotto grado di autosufficienza fisica, con scarsa capacità organizzativa nel governo della casa, in situazioni di solitudine e di isolamento psicologico, che hanno difficoltà a mantenere rapporti con il mondo esterno (soprattutto i soggetti di età avanzata e le persone con handicap, ma anche singoli in evidente stato di bisogno);
- ⇒ nuclei familiari comprendenti minori a rischio di emarginazione o persone con handicap in presenza di situazioni di grave disagio o di emergenza (difficoltà temporanea nella conduzione familiare, allontanamento dei genitori per cause di forza maggiore, periodi di ospedalizzazione degli stessi, etc.)

L'erogazione può essere rivolta anche alle persone, in stato di accertato bisogno, che si trovino occasionalmente nel territorio comunale, limitatamente a prestazioni di carattere urgente.

### **Art. 3 - Gestione del servizio**

La titolarità dei servizi di assistenza domiciliare è dell'Amministrazione Comunale. La relativa gestione potrà essere effettuata attraverso personale dipendente dall'Amministrazione stessa o tramite imprese o cooperative convenzionate e individuate secondo la vigente normativa nazionale e regionale in materia di affidamento di servizi.

### **Art. 4 - Durata delle prestazioni**

La durata delle prestazioni è definita dal Servizio Sociale nel programma di intervento individualizzato, in rapporto ai bisogni specifici della persona. Pertanto, gli interventi di S.A.D. sono soggetti a revisione periodica mirata a verificare la permanenza delle condizioni stabilite per l'erogazione del Servizio.

Superate le condizioni di disagio laddove sia accertato dal Servizio Sociale, l'intervento deve essere sospeso, anche per evitare il rischio di provocare forme di dipendenza e per favorire processi di autonomia e di responsabilizzazione.

**Art. 5 - Integrazione dei Servizi di Assistenza Domiciliare  
con i Servizi Sanitari dell'ULSS.**

I servizi di assistenza domiciliare del Comune di Chioggia si integrano con i servizi sanitari dell'ULSS n. 14.

Le modalità di tale integrazione devono essere previste dal Piano di Zona e devono essere definite in apposito accordo di programma o protocollo d'intesa tra le due Amministrazioni, che dovranno anche indicare forme organizzative per evitare sovrapposizioni di competenze e/o duplicazione di interventi.

**Art. 6 - Modalità di accesso alle prestazioni**

Ai fini dell'accesso ai servizi domiciliari, la richiesta deve essere inoltrata dalla persona interessata al Settore Servizi Sociali del Comune di Chioggia, su apposito modulo alla cui compilazione gli operatori devono assicurare l'assistenza, ed essere conforme a quanto disposto dalla vigenti norme in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative.

La domanda può essere presentata anche indirettamente a cura del Servizio Sociale, di Associazioni di Volontariato, di parenti o di soggetti di riferimento.

L'istanza ha valore di autocertificazione per le dichiarazioni formulate e dovrà essere completa dei seguenti punti:

- motivazione per cui la domanda viene inoltrata
- composizione del nucleo familiare
- redditi percepiti dal nucleo familiare
- documentazione di tipo sanitario (certificati medici, dichiarazioni di invalidità, etc.)
- ogni altra documentazione (ricevute di pagamento affitto, bollette, utenze domestiche, ricevute spese mediche) che comprovi lo stato di bisogno e di disagio del richiedente o del nucleo familiare.

All'atto della domanda il richiedente deve impegnarsi a comunicare tempestivamente al Settore Servizi Sociali ogni variazione socio-economica della situazione dichiarata.

All'interessato sarà comunicato il nominativo del responsabile del procedimento e del termine entro cui alla richiesta verrà data risposta, così come stabilito nell'apposito Regolamento Comunale previsto dalla L. 241/90.

**Art. 7 - Istruttoria**

L'istruttoria delle richieste degli interventi domiciliari di cui al presente regolamento avviene secondo le seguenti modalità :

- esame della domanda mediante analisi della documentazione
- colloquio con il richiedente e/o con la persona di riferimento
- convocazione e colloquio da parte dell'Assistente sociale con i parenti, in particolare quelli individuati dall'art. 433 del C.C., con i volontari ,etc.
- accertamento diretto sulla situazione sociale, anche mediante visita domiciliare, volta ad accertare il grado di dipendenza rilevato da apposita scheda di valutazione
- relazione dell'Assistente sociale in cui sia evidenziato:
  - valutazione del Servizio Sociale sulla situazione
  - la proposta motivata dell'intervento
  - predisposizione di un piano di lavoro in cui sono indicati la tipologia, la quantità dei servizi, la decorrenza e la

durata secondo i criteri fissati dal presente regolamento e compatibilmente con le disponibilità di Bilancio  
Nelle situazioni di particolare urgenza è possibile erogare i servizi per un periodo massimo di 30 gg, in attesa del completamento dell'istruttoria.

Nelle situazioni in cui i servizi di Assistenza Domiciliare si integrano con i servizi sanitari (ADI), l'Assistente sociale predispone il piano di lavoro sulla base delle modalità di collaborazione prevista dagli appositi accordi di programma e protocolli di intesa con l'Azienda ULSS.

Nella fase istruttoria, l'Assistente sociale deve coinvolgere la rete parentale del richiedente, facendo riferimento soprattutto ai parenti obbligati e tra questi in via prioritaria al nucleo genitori-figli, in relazione al bisogno espresso e al piano di lavoro predisposto. Nella predisposizione del piano di lavoro l'Assistente sociale deve considerare quale risorsa il coinvolgimento della rete parentale e le disponibilità di tempo da questa espresse.

Successivamente alla decisione la domanda del richiedente corredata della relazione dell'Assistente sociale viene trasmessa al Responsabile del Settore Amministrativo per l'adozione degli atti conseguenti.

A conclusione del procedimento, il Settore Servizi Sociali comunica al richiedente, per iscritto, il provvedimento motivato sia di ammissione che di esclusione.

Al richiedente vanno inoltre comunicate per iscritto ogni eventuale successiva variazione e/o revoca degli interventi in atto.

#### **Art. 8 - Graduatoria e priorità**

Qualora il numero delle domande superi la possibilità di intervento del momento viene predisposta una graduatoria di ammissione delle richieste insoddisfatte.

Ai fini della predisposizione della graduatoria deve essere data priorità, nell'ordine:

- a) alle persone che vivono sole, avuto riguardo della situazione di bisogno, del grado di non autosufficienza e del reddito;
- b) a coloro che pur convivendo con altre persone, non possono essere da queste assistite per comprovate difficoltà oggettive delle stesse, avendosi comunque riguardo alla situazione di bisogno, del grado di non autosufficienza e del reddito.

Eventuali deroghe alla graduatoria possono essere possibili solo sulla base di motivato parere circa l'urgenza e la gravità del caso, espresso con relazione dell'assistente sociale.

#### **Art. 9 - Partecipazione alla spesa (sostituito con DG 141-03)**

Gli utenti dei servizi domiciliari sono tenuti a concorrere al costo effettivo delle prestazioni erogate in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare di appartenenza.

La misura della partecipazione economica degli utenti al costo del servizio risponde all'esigenza di favorire il coinvolgimento degli utenti e stimolarli alla partecipazione nell'organizzazione del Servizio e deve:

- creare parità di condizioni per l'accesso al servizio indipendentemente dal reddito
- liberare risorse per ampliare il servizio al maggior numero di utenti possibile.

La quota di partecipazione viene indicata nel piano di intervento. Nel caso in cui il richiedente usufruisca di più servizi di Assistenza Domiciliare viene applicata la partecipazione alla spesa per ogni servizio usufruito, laddove prevista.

Per la determinazione del reddito si fa riferimento all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente.

(I.S.E.E.) del nucleo familiare di appartenenza.

La quota di partecipazione per i servizi domiciliari viene calcolata percentualmente (con arrotondamento al decimale superiore) sul costo effettivo del servizio stesso in proporzione al reddito I.S.E.E. posseduto dal nucleo familiare dell'utente.

Chi non richiede riduzioni rispetto alla tariffa massima non è tenuto a produrre documentazione reddituale e/o patrimoniale per l'accesso ai servizi domiciliari.

**a) Servizio Assistenza Domiciliare**

La quota di partecipazione per il servizio di assistenza domiciliare è regolata dalla seguente tabella:

**Tabella A – Quote partecipazione S.A.D.**

Reddito ISEE del nucleo familiare		Quota di partecipazione	Esempio su costo orario S.A.D. anno 2003 (€ 17,52) quota oraria €
da €	a €	%	
0,00	4.900,00	<b>esente</b>	<b>0,00</b>
4.900,01	6.400,00	10 %	1,80
6.400,01	7.900,00	20 %	3,50
7.900,01	9.400,00	30 %	5,30
9.400,01	10.900,00	40 %	7,00
10.900,01	12.900,00	50 %	8,80
12.900,01	14.900,00	60 %	10,50
14.900,01	16.900,00	70 %	12,30
16.900,01	19.900,00	80 %	14,10
19.900,01	24.900,00	90 %	15,80
24.900,01	oltre	100 %	17,52

**b) Servizio erogazione pasti a domicilio**

La quota di partecipazione per il servizio di erogazione pasti a domicilio è regolata dalla seguente tabella:

**Tabella B – Quote partecipazione pasti**

Reddito ISEE del nucleo familiare		Quota di partecipazione	Esempio su costo unitario pasto anno 2003 (€ 4,45) quota unitaria €
da €	a €	%	
0,00	4.900,00	20 %	0,90
4.900,01	7.900,00	40 %	1,80
7.900,01	10.900,00	60 %	2,70
10.900,01	14.900,00	80 %	3,60
14.900,01	oltre	100 %	4,45

**c) Servizio educativo minori**

Non sono richiesti recuperi dei costi per le prestazioni di tipo educativo che rientrano in un particolare programma predisposto dal Servizio Sociale.

**d) Servizio di telesoccorso- telecontrollo**

Non sono previste quote di partecipazione a carico degli utenti del servizio di telesoccorso-telecontrollo, così come meglio specificato all'art. 11 del presente atto.

#### **Art. 10 - Erogazione pasti a domicilio (sostituito con DG 141-03)**

La fornitura di pasti a domicilio avverrà a cura della ditta aggiudicataria del servizio, individuata secondo le modalità previste all'art. 3 del presente atto. La distribuzione avverrà giornalmente, compresi i prefestivi e ad esclusione dei giorni festivi, ciò al fine di coinvolgere la rete parentale nel piano di lavoro predisposto per l'utente.

Per quanto riguarda il concorso dell'utenza al costo del pasto, vengono applicate le quote di cui alla Tabella B) del precedente articolo 9.

#### **Art. 11 - Telesoccorso - telecontrollo**

Il servizio di telesoccorso-telecontrollo viene svolto con le modalità previste in materia dalla vigente normativa nazionale e regionale. Si fa riferimento, in particolare, alla L.R. del 04.06.1987, n. 26 e successive circolari esplicative (n. 43/1987, n.14/1997 e n. 22/1999).

L'obiettivo principale del servizio di telesoccorso-telecontrollo è quello di consentire a soggetti a rischio socio-sanitario di rimanere più a lungo possibile nel proprio domicilio, ritardando la loro possibile istituzionalizzazione. In quest'ottica svolge pertanto una particolare funzione di prevenzione che evita alla pubblica amministrazione di sostenere gli alti costi derivanti da ricoveri in case di riposo o in strutture ospedaliere.

Si ribadisce pertanto l'esenzione alla spesa da parte degli utenti del servizio stesso, come già disposto con deliberazione G.M. n. 638 del 30.12.1998.

#### **Art. 12 - Motivi di esclusione, riduzione o cessazione del servizio**

Sono motivi di esclusione dall'accesso ai servizi di assistenza domiciliare:

- ingiustificato rifiuto da parte del richiedente degli interventi predisposti
- condizioni socio-economiche e/o sanitarie palesemente difformi dalle dichiarazioni rese ed accertate a seguito di visita domiciliare e/o informazioni assunte e su relazione motivata dell'Assistente sociale

Il servizio domiciliare può cessare o essere ridotto ogni qualvolta cessino o mutino le condizioni che hanno determinato l'insorgenza del bisogno.

Analoga cessazione d'ufficio verrà effettuata in caso di ingiustificato mancato pagamento delle quote di rimborso stabilite a carico degli utenti, o in caso di di comprovati atteggiamenti lesivi verso gli operatori impiegati in forma ripetuta.

Inoltre, in caso di mancato pagamento delle quote si procederà al successivo recupero d'ufficio di quanto dovuto.

#### **Art. 13 - Accertamenti e verifiche**

Il richiedente, all'atto della richiesta, dovrà autorizzare il Comune ad eseguire controlli sia diretti che indiretti tesi ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, con riferimento sia alla situazione economica e patrimoniale che a quella familiare .

A tal fine possono essere disposte visite domiciliari, avvalersi dei dati informativi a disposizione degli Enti erogatori di

prestazioni previdenziali e assistenziali, ovvero ricorrere ad accertamenti per il tramite della Polizia Municipale .  
Potranno inoltre essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.  
Ai soggetti le cui dichiarazioni risultino mendaci, oltre ad incorrere nelle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti, vengono immediatamente revocati i servizi domiciliari.

#### **Art. 14 – Disposizioni revocate**

Viene revocata ogni precedente disposizione comunale in quanto incompatibile con quanto regolato dal presente atto.